

CRISI D'IMPRESA

Cessione azienda in composizione negoziata: esclusa la responsabilità civilistica e fiscale del cessionario

di Fabio Giommoni



Master di 6 mezze giornate

Crisi d'Impresa

Scopri di più

Una delle soluzioni maggiormente perseguite per il **superamento della crisi di impresa** nell'ambito della procedura di **composizione negoziata** ("CNC") è quella della **vendita dell'azienda ad un soggetto terzo** (c.d. continuità "indiretta"), perché questa consente di **superare le consuete problematiche di reperimento della "nuova finanzia"** (soprattutto per le PMI) necessaria al mantenimento della continuità aziendale. Le **risorse finanziarie necessarie per il rilancio dell'impresa** potranno essere, infatti, **apportate dal cessionario**, soggetto "in bonis" e tendenzialmente caratterizzato da un **"merito creditizio" superiore** rispetto all'azienda che ha fatto ricorso alla CNC.

Nel contesto della vendita dell'azienda in sede di composizione negoziata occorre, però, assicurare al cessionario l'**esclusione da responsabilità per i debiti pregressi riferibili all'azienda**.

Ciò in quanto, in ambito civilistico, l'[art. 2560, c.c.](#), stabilisce che **il cedente non è liberato dai debiti inerenti all'azienda venduta**, anteriori al trasferimento, **se non risulta che i creditori vi hanno consentito** (comma 1) e che anche **il cessionario risponde dei debiti afferenti all'azienda "se essi risultano dai libri contabili obbligatori"** (comma 2).

In ambito fiscale, è prevista una ulteriore **specificata responsabilità** ai sensi dell'[art. 14, D.Lgs. n. 472/1997](#), il cui [comma 1](#) prevede che **«il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore»**.

Si tratta, in estrema sintesi, di una **responsabilità avente le seguenti caratteristiche**:

- è **sussidiaria**, in quanto è previsto il beneficio della **preventiva escussione del cedente** e solo successivamente il Fisco può agire contro il cessionario;

- è **limitata temporalmente** alle **violazioni commesse e/o contestate nell'anno** in cui è avvenuto il trasferimento e **nei 2 anni precedenti**;
- è operante **nei limiti del valore dell'azienda** (valore dichiarato dalle parti in atto o valore accertato dall'ufficio).

È, inoltre, **limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici** ([comma 2](#)), per cui il cessionario può richiedere all'Agenzia delle Entrate un **certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti** ([comma 3](#)), il quale, se negativo, ha pieno **effetto liberatorio del cessionario** (come vi è effetto liberatorio se il certificato **non è rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta**).

Detta responsabilità fiscale risulta, invece, **illimitata**, nell'ipotesi di **cessione d'azienda attuata in frode dei crediti tributari** ([comma 4](#)).

Nell'ambito della cessione dell'azienda in sede di composizione negoziata, la **possibilità di escludere la responsabilità civilistica del cessionario per i debiti pregressi** (e risultanti dai libri contabili obbligatori) era già prevista dal D.L. n. 118/2021. Attualmente tale facoltà è contenuta nell'[art. 22, comma 1, lett. d\), CCII](#), di cui al D.Lgs. n. 14/2019, il quale prevede che, **su richiesta dell'imprenditore**, il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla **continuità aziendale** e alla **migliore soddisfazione dei creditori**, possa autorizzare il **trasferimento dell'azienda in qualunque forma** (e quindi anche mediante conferimento in società), o di suoi rami, **senza gli effetti di cui all'[art. 2560, comma 2, c.c.](#)**, previa verifica del **rispetto del principio di competitività** nella selezione dell'acquirente e **dettando le misure ritenute opportune**, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di **tutelare gli interessi coinvolti**.

Pertanto, in sede di **vendita competitiva dell'azienda durante la CNC** è possibile **chiedere al Tribunale competente di escludere la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi riferibili all'azienda e risultanti dalle scritture contabili** ([comma 2 dell'art. 2560, c.c.](#)). Nel concedere detta autorizzazione il Tribunale deve **verificare la sussistenza delle seguenti condizioni**:

- che il trasferimento sia funzionale alla **continuità aziendale** e al **miglior soddisfacimento dei creditori**;
- che siano tutelati gli **interessi coinvolti nel trasferimento**, tenuto conto delle **istanze delle parti interessate**;
- che sia stato rispettato il **principio di competitività** nella selezione del **destinatario del trasferimento**.

Da notare che, invece, **non è prevista la possibilità di derogare alla responsabilità solidale del cedente** (ex [comma 1 dell'art. 2560, c.c.](#)) per i debiti che eventualmente il **cessionario di accolla a parziale o totale pagamento del prezzo**. Pertanto, ricorrendo tale situazione l'impresa in composizione negoziata che cede l'azienda dovrebbe **acquisire dal cessionario garanzie**, affinché i **debiti che questi si accolla siano poi soddisfatti** (altrimenti potrebbero

ricadere sul cedente stesso e comprometterne il risanamento).

A livello fiscale, invece, **non era prevista una specifica deroga nell'ambito della Composizione Negoziata**, dato che la previgente versione del [comma 5-bis dell'art. 14, D.Lgs. n. 472/1997](#), **escludeva la responsabilità fiscale del cessionario** (salvo il caso di operazione in frode dei crediti tributari) soltanto nelle ipotesi di cessione di azienda realizzata in sede di: **"procedura concorsuale"** (fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), **accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento**, procedimento di **composizione della crisi da sovraindebitamento** o di **liquidazione del patrimonio**.

Ciò comportava un significativo **disincentivo alla cessione dell'azienda nella Composizione Negoziata** (penalizzando dunque la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro), in quanto l'acquirente sarebbe rimasto **responsabile dei debiti tributari dell'azienda** ceduta nei termini previsti dell'[art. 14, D.Lgs. n. 472/1997](#).

Stante le suddette problematiche con l'[art. 9, comma 1, lett. a\), n. 3\)](#), della Legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) è stata prevista la possibilità di estendere **"a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"**, ivi **compresa la CNC**, l'**esclusione dalle responsabilità previste dall'[art. 14, D.Lgs. n. 472/1997](#), e dall'[art. 2560, c.c.](#)**

Le previsioni della delega sono state attuate con l'[art. 3, comma 1, lett. h\), del D.Lgs. n. 87/2024](#) (**"revisione del sistema sanzionatorio tributario"**) che ha riformulato il citato [comma 5-bis](#), il quale ora prevede che (sempre salvo il caso della cessione in frode dei crediti tributari) **la responsabilità dell'acquirente per i debiti fiscali non trova applicazione quando la cessione dell'azienda avviene nell'ambito della composizione negoziata** o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al CCII.

L'esonero dalla responsabilità opera a partire dalle cessioni di aziende effettuate dal **29 giugno 2024** (data di entrata in vigore del citato Decreto) ed è generalizzata, ovvero **prescinde dall'ammontare dei debiti tributari maturati dalla società debitrice riportati nel "certificato dei carichi pendenti"**, che quindi il **cessionario non è più tenuto a farsi rilasciare**.

Va, tuttavia, considerato che il successivo [art. 5, D.Lgs. n. 87/2024](#), ha previsto che **«le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024»** e ciò ha indotto l'Agenzia delle Entrate a sostenere (in occasione di Telefisco del 19 settembre 2024) che, anche **l'esclusione della responsabilità fiscale solidale**, sancita dal [comma 5-bis dell'art. 14, D.Lgs. n. 472/1997](#), in quanto introdotta dal comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 87/2024, opera solamente con riferimento alle **violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**.

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate è stata **aspramente critica dalla dottrina** e, soprattutto, dal documento n. 3/2025 dell'AIDC-LAB di Milano, secondo il quale, in estrema sintesi, questa deriverebbe da un mero **errore di coordinamento delle norme** del D.Lgs. n.

87/2024 le quali, in generale, si riferiscono alla riforma delle **sanzioni tributarie**, mentre quella in esame in realtà **non riguarda una “violazione tributaria”** e dunque **non dovrebbe soggiacere alla predetta specifica decorrenza temporale**.

In ogni modo, applicando l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, risulta che l'esonero da responsabilità fiscale sarà **pienamente operativo** solo relativamente ai trasferimenti di azienda in sede di composizione negoziata effettuati **a decorrere dal 1° gennaio 2027**, dato che, come detto in precedenza, la responsabilità fiscale opera **limitatamente ai 3 periodi di imposta precedenti** (ovvero “quello in corso e i due esercizi precedenti”).

Per le **vendite realizzate prima di detta data** (ovvero dal 29.06.2024 al 31.12.2026) sarà, dunque, opportuno **continuare a richiedere il rilascio del “certificato fiscale”** di cui all'[art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997](#), in modo da limitare la **responsabilità dell'acquirente ai debiti fiscali ivi presenti**.

Da ultimo, è opportuno rammentare l'ulteriore specifica disciplina di **responsabilità solidale dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda per i debiti verso il personale dipendente** esistenti al tempo del trasferimento (compreso il TFR), prevista dall'[art. 2112, comma 2, c.c.](#), la quale, per espressa previsione dell'[art. 22, comma 1, lett. d\), CCII](#), non può in ogni caso essere **derogata a fronte dell'autorizzazione del Tribunale** prevista dalla norma.

In linea generale, la **responsabilità del cessionario** per i debiti pregressi relativi ai dipendenti è **disattivabile soltanto mediante specifici accordi sottoscritti nelle ipotesi previste dall'art. 47, Legge n. 428/1990**, ovvero quando il trasferimento riguarda imprese a carico delle quali sia stata aperta la procedura di **liquidazione giudiziale**, oppure siano state ammesse ad un **concordato preventivo di tipo liquidatorio** o sia stata aperta la procedura di **liquidazione coatta amministrativa**.

Non viene richiamata la composizione negoziata, anche se l'attuale versione dell'[art. 191, CCII](#), come novellato dal Correttivo-ter, estende l'**applicazione dell'art. 47, Legge n. 428/1990**, a **tutti gli “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”**. Tuttavia, **si ritiene che la composizione negoziata non possa essere considerata uno “strumento di regolazione della crisi”**, almeno in senso stretto, per cui **si dubita sulla possibilità di poter derogare**, in sede di cessione dell'azienda durante la composizione negoziata, **al principio di solidarietà illimitata tra cedente e cessionario**, per tutti i crediti dei lavoratori sussistenti al tempo del trasferimento, mediante il ricorso alla procedura dell'[art. 47, Legge n. 428/1990](#).